

# **STATUTO**

## **ART. 1**

### **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e dell'art.32 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Code Ribelli ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Senigallia e con durata illimitata.

L'Organo di amministrazione, con una sua delibera, può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi o sezioni distaccate anche in altre località della regione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2**

### **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro, ha natura non commerciale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'associazione è apartitica e indipendente da istituzioni religiose e potrà:

- a) Operare concretamente in difesa e protezione degli animali, in particolare quelli domestici, da maltrattamenti e abbandoni;
- b) Affidare in adozione cani, gatti e altri animali che si trovano sotto la tutela dell'associazione a persone che diano garanzie di buon trattamento e che vengono di caso in caso valutate dagli stessi volontari mediante precise procedure di affido;
- c) Sensibilizzare l'opinione pubblica promuovendo una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti aventi diritti;
- d) Intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e collocare animali randagi, abbandonati, "non più voluti" o maltrattati presso adeguate strutture o presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- e) Intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento;
- f) Progettare la fondazione di un rifugio per cani, gatti o animali domestici in genere, randagi o abbandonati;
- g) Svolgere attività di volontariato presso canili o gattili pubblici o privati e/o la gestione di rifugi e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- h) Diffusione della cultura cinofila in contesto urbano con ogni iniziativa volta alla sensibilizzazione della conoscenza delle normative che tutelano il cane;

- i) Favorire la divulgazione, l'esecuzione degli interventi assistiti con gli animali (I.I.A) in ambito privato e pubblico;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- Organizzare mostre, eventi ed altre manifestazioni idonei a favorire gli scopi dell'associazione;
- Promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali, organizzare manifestazioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme e diffusione di materiale di propaganda;  
Organizzare raccolte cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso esercizi commerciali;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, asl e canili o gattili e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, rieducazione, formazione, ecc...).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART.3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, uomini o donne che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, salvo quanto di seguito specificato.

I minori di 18 anni possono comunque assumere il titolo di socio, ma solo previo consenso dei genitori e non godranno del diritto di voto in assemblea.

Possono altresì aderire, nei limiti di legge, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono previste due categorie di soci:

- Sostenitori (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Associazione senza prestare volontariato attivo);
- Volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Associazione e prestano la loro opera di volontariato attivo in modo personale e gratuito).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

#### **ART.4**

##### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; ogni associato ha diritto ha un voto;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati ai sensi di legge delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata ed eventualmente entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- Svolgere le attività preventivamente concordate e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

## **ART.5**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione per mancato pagamento della quota associativa o gravi fatti a carico dell'associato.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e o delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, purché sia fatta almeno 3 mesi prima dal termine dell'esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, compresi tutti i soci morosi.

## **ART.6**

### **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea
- L'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo)
- Il Presidente
- Il vice Presidente, in caso di impossibilità del Presidente
- Il segretario

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso ai sensi di legge delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART.7**

### **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che si sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

I minori di 18 anni non godono del diritto di voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- Approva il bilancio d'esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- Proporre l'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva gli eventuali regolamenti interni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

## **ART.8**

### **(Consiglio Direttivo)**

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, sono elettive e hanno durata di tre anni.

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione, opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compito di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; perfezionare tutti gli adempimenti conseguenti;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e o la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- Proporre le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicato, oltre alle

informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, e a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART.9**

### **(Presidente e vice Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, precedentemente eletti dall'Assemblea.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Nomina all'atto del suo insediamento il Segretario.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART.10**

### **(Segretario)**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e firma insieme al Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Decade con l'elezione del nuovo Presidente.

## **ART.11**

### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ART.12**

### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART.13**

### **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## **ART.14**

### **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale; l'esercizio inizia dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

## **ART.15**

### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al segretario.



## **ART.16**

### **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari, ai sensi di legge, possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART.17**

### **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## **ART.18**

### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART.19**

**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato:

Sig.ra *Alvade Achelli*

Sig.ra *Donatella Tamborini*

Sig.ra *Ama Carzoni*

Sig.ra *Monica...*

Sig.ra *...*

Sig.ra *...*

Sig.re *Maura...*